



# **COMUNE DI ROMBIOLO**

**Provincia di Vibo Valentia**

89841 Rombiolo (VV) Via C. Marx, n. 17 - tel. 0963-367058 - 375469 fax 0963-366293 C.F. 00322590795  
[www.comune.rombiolo.vv.it](http://www.comune.rombiolo.vv.it) e-mail: [vigilanza@comune.rombiolo.vv.it](mailto:vigilanza@comune.rombiolo.vv.it) [vigilanza.rombiolo@asmepec.it](mailto:vigilanza.rombiolo@asmepec.it)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2016

**Art. 1**  
*Definizione del servizio*

1. Il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente (successivamente chiamato servizio di N.C.C.) è quello che assicura la mobilità di trasferimento provvedendo al trasporto individuale e/o di gruppi di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del Codice della Strada, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Si svolge in modo non continuativo ne periodico, su itinerari a seconda degli orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

**Art. 2**  
*Disciplina del servizio*

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di N.C.C. svolto con l'impiego di autoveicoli di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 *“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”* e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 *“Norme per il trasporto pubblico locale”*;
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
  - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
  - d) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

**Art. 3**  
*Autorizzazione di esercizio-figure giuridiche*

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. svolto mediante autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura;
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra le imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di N.C.C..
4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita, solo in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi;
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

**Art. 4**  
*Condizioni d'esercizio*

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.;
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni. L'ubicazione della rimessa dovrà essere all'interno del Comune. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro;
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile;
5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari nonché dei dipendenti e dei loro sostituti. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Gli organismi associativi sono tenuti altresì a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute;
6. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 5**

##### ***Numero delle autorizzazioni***

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il numero delle autorizzazioni è fissato in 5 (cinque) unità. Il suddetto numero è stato determinato tenuto conto dei seguenti fattori:
  - densità demografica nel territorio comunale;
  - presenza di centri, culturali, sportivi, ricreativi, ricovero e assistenziali;
  - presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
  - assenza di altre offerta del servizio di N.C.C.;
2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive, sentito il parere della Commissione Comunale ed eventualmente sentite le associazioni di categoria stabilisce la modifica dell'organico di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

##### ***Riconoscibilità delle autovetture***

1. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C., portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" COMUNE DI ROMBIOLO" e lo stemma del Comune. Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
  - sulla parte superiore la scritta "COMUNE DI ROMBIOLO" e "N.C.C.", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

#### **Art. 7**

##### ***Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea***

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea, previa Nulla-Osta del Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

**Art. 8**  
*Operatività del servizio*

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria;
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa;
4. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche sul territorio di altri comuni. Il noleggiatore non può iniziare il servizio mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

**Art. 9**  
*Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore*

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale ed iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale;
2. Non soddisfa l'idoneità morale chi:
  - abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
  - risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente;
3. Nei casi di cui al comma 2 il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

**Art. 10**  
*Autorizzazione all'esercizio*

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune;
2. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a seguito di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola od associata;
3. L'autorizzazione è riferita ad una sola autovettura.

**Art. 11**  
*Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a singoli in seguito a pubblico concorso per titoli;
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando;

3. La graduatoria, di cui al successivo articolo 13 ha validità triennale dalla sua data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si rendessero vacanti posti in organico.

### **Art. 12** *Contenuti del bando*

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso;

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del comune di Rombiolo nonché sul sito web istituzionale.

### **Art. 13** *Valutazione dei titoli*

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio di N.C.C., costituiscono titoli valutabili, in caso di presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, utilizzando un massimo di 20 (venti) punti assegnabili:

- Residenza (da almeno un anno):
  - nel comune di Rombiolo, punti 5;
  - fuori del comune di Rombiolo (max punti 2):
    - entro 15 Km, punti 2;
    - entro 30 Km, punti 1;
    - oltre 30 Km, punti 0;
- Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio di autovetture con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi/un anno: punti 0,50 a semestre per un massimo di punti 3;
- Disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per i lavoratori in mobilità punti 2;
- Stato civile: coniugato punti 1;
- Figli a carico punti 1;
- Disponibilità autovettura (o promessa di acquisto certificato) adibito al trasporto di persone con disabilità fisica grave punti 3;
- Titolo di studio:
  - a) diploma di laurea punti 2;
  - b) diploma scuola media secondaria punti 1;
  - c) diploma scuola media inferiore punti 0,50;

i punteggi di cui alle lettere a, b e c non sono cumulabili tra loro;

• Conoscenza lingua straniera mediante produzione di attestazioni punti 1 per un massimo di punti 3;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata a colui che abbia la residenza nel Comune di Rombiolo da più tempo;

4. Qualora i criteri su indicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al protocollo generale dell'ente o se spedita tramite servizi postali, alla data di spedizione;

5. I punteggi sopra elencati sono riferiti ad anni o semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti né per eccesso né per difetto.

#### **Art. 14**

##### ***Commissione di concorso e formazione della graduatoria***

1. La Giunta Comunale, per l'assegnazione delle autorizzazioni, nomina un'apposita Commissione di Concorso, con durata in carica tre anni, composta dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive, in qualità di Presidente o, in mancanza, dal Segretario Comunale e da due esperti del settore (Comandante della Sezione Polizia Stradale o suo delegato - Comandante Polizia Municipale di un comune della Provincia o suo delegato);
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo ed esclusivamente in caso di impedimento del titolare;
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla "C" e designato dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive;
4. La Commissione è convocata dal Presidente;
5. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi;
6. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse;
7. La Commissione, una volta concluse le operazioni di valutazione, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'albo istituzionale dell'ente e la trasmissione alla Giunta Comunale per l'approvazione.
8. Ai componenti membri esterni della Commissione verrà corrisposta un'indennità come Commissione Consiliare e/o come da indennità Istituzionale;

#### **Art. 15**

##### ***Rilascio dell'autorizzazione - inizio del servizio***

1. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive, approvata la graduatoria da parte della Giunta Comunale, provvede all'assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto e/o dichiarato al momento della presentazione della domanda, entro 60 (sessanta) giorni;
2. La graduatoria di merito ha una validità di anni 3 (tre);
3. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza;
4. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive per validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato bensì da cause di forza maggiore e, comunque, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni;
5. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

#### **Art. 16**

##### ***Validità della autorizzazione***

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza;
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti

previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

#### **Art. 17**

##### ***Trasferibilità della autorizzazione***

1. L'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. è trasferita, a richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto presso la C.C.I.A.A. e sia, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
2. Per poter operare la designazione, il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
  - b) aver raggiunto il 60° anno d'età;
  - c) esser divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio causa malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti oppure essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purché iscritti nel ruolo provinciale di cui sopra ed in possesso dei requisiti prescritti;
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro comune né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### **Art. 18**

##### ***Modalità per cambio di titolarità della autorizzazione d'esercizio***

#### **PER ATTO TRA VIVI**

1. Il titolare dell'autorizzazione che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 17, comunica al Comune il nominativo della persona designata al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, accertandosi che la stessa sia in possesso di certificato di abilitazione per la guida di autovetture da noleggio ed iscritta al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A.;
2. Il subentrante, con istanza in bollo, deve entro e non oltre 30 giorni dall'acquisto dell'attività, chiedere l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione di esercizio, allegando copia autenticata dell'atto di acquisto;
3. Entro 30 (trenta) giorni il Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive decide in merito alla regolarità e completezza della richiesta.

#### **CAUSA DI MORTE**

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione di N.C.C. possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi;
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o di origini", che comprende i parenti di primo grado in line retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi;
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte

degli altri avente diritto la produzione di rinuncia scritta al subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento designando entro 6 (sei) mesi dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per auto servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti;

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendono trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento, con l'indicazione dei dati del veicolo che si intende utilizzare;

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio;

6. Nel caso in cui gli erede del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 19**

##### ***Fallimento del titolare della autorizzazione***

1. In caso di fallimento del titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. il Curatore fallimentare, può chiedere la sospensione della autorizzazione, in attesa di definire le sorti, oppure può chiedere al Comune di affidarne a terzi in possesso dei requisiti di legge;

2. Sia la sospensione della autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento;

3. L'acquirente l'attività della Curatela fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione della autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

#### **Art. 20**

##### ***Provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza della autorizzazione***

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive;

2. L'avvio del procedimento ex L. 241/90 per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, assegnandoli un termine di 5 (cinque) giorni per eventuali memorie scritte in merito;

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario in caso di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni;

4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'avvio di eventuale/necessaria istruttoria.

#### **Art. 21**

##### ***Cause di sospensione della autorizzazione***

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione dei criteri per le determinazioni delle tariffe;
  - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
  - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli invalidi;
  - e) violazione per 3 (tre) volte in un anno solare di norme che disciplinano il servizio di autonoleggio con conducente;
2. Il periodo di sospensione della autorizzazione è graduato tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. Si considera recidivo chi è stato sanzionato per due volte, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, per una fattispecie prevista dalla stessa norma.

### **Art. 22**

#### ***Sospensione e inizio del servizio a seguito di subingresso***

1. Anche nel caso di acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo;
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 3 (tre) giorni, al competente ufficio del Comune;

### **Art. 23**

#### ***Comportamento del noleggiatore durante il servizio***

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicoli;
  - e) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura;
  - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione e copia del presente regolamento;
  - g) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie, per esibirli a chiunque ne faccia richiesta;
  - h) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura l'indirizzo e il telefono della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami;
  - i) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per il cliente, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
  - k) comunicare entro 10 (dieci) giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le caratteristiche costruttive o funzionali dell'autovettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o dipendente è vietato:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei passeggeri portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare l'autovettura su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

#### **Art. 24**

##### ***Comportamento dell'utente durante il servizio***

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura e/o le sue apparecchiature;
  - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza o comportamento previste dal Codice della Strada;
  - f) compiere atti contrari alla decenza;
  - g) fare schiamazzi o rumori molesti;
  - h) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
  - i) mangiare e bere durante il trasporto.

#### **Art. 25**

##### ***Collaborazione alla guida***

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio competente territorialmente ed in possesso dei titoli, requisiti e abilitazioni previsti dal presente Regolamento;
2. In tali casi occorre tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

#### **Art. 26**

##### ***Interruzione del trasporto***

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 27**

##### ***Trasporto di persone diversamente abili***

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;
3. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge;
4. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

**Art. 28**  
**Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore;
2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime) è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. di osservare i criteri stabiliti dal D.M. 20 aprile 1993.

**Art. 29**  
**Contachilometri**

1. I veicoli a servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale;
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso che la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.

**Art. 30**  
**Sostituzione delle autovetture**

1. Previa autorizzazione è ammessa la sostituzione temporanea di un'autovettura che sia fuori servizio per riparazioni o guasti accidentali con altra che abbia i requisiti previsti.
2. Per la sostituzione definitiva di un'autovettura destinata al servizio di N.C.C. l'interessato dovrà:
  - a) chiedere l'autorizzazione;
  - b) produrre i dati identificativi della nuova autovettura;
  - c) sottoporre la vettura a visita e prova di collaudo presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C.;
  - d) chiedere, a seguito del rilascio della carta di circolazione da parte della M.C.T.M. "per uso di terzi da N.C.C." l'aggiornamento dell'autorizzazione.

**Art. 31**  
**Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione oppure agli organi addetti alla vigilanza, che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione;
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

**Art. 32**  
**Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme, contenute nel presente Regolamento, è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici/agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 33**  
**Sanzioni**

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo prevista dalle norme vigenti (legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 e legge 15 gennaio 1992, n. 21) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, prevista dall'art. 21 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23;
2. Chiunque esercita l'attività di N.C.C. senza l'autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento della somma di € 258,00 a € 516,00. L'accertamento dell'esercizio abusivo è comunicato, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, alla Commissione provinciale per l'artigianato, alla Commissione Regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista dalla succitata legge, nonché agli uffici provinciali della guardia di finanza, della motorizzazione civile, dell'IVA, delle imposte dirette, dell'ispettorato del lavoro e dell'istituto della previdenza sociale;
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
4. Qualora l'illecito sia commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio o da un collaboratore familiare, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione;
5. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive ordina la cessazione immediata dell'attività qualora venga accertato che il servizio è esercitato da chi non è in possesso:
  - a) di autorizzazione comunale;
  - b) di certificato di abilitazione professionale per la guida del mezzo in servizio pubblico;
  - c) iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 tenuto presso la CCIAA;
  - d) di veicolo idoneo per l'espletamento del servizio.
7. La cessazione immediata dell'attività è altresì ordinata dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e Custodia e delle Attività Produttive, in tutti i casi di sospensione, revoca, decadenza di licenza di esercizio.

#### **Art. 34**

##### ***Approvazione ed entrata in vigore del regolamento***

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente e alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente atto;
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e regionali che disciplinano il settore nonché ai principi dettati dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.